CAMERA DEI DEPUTATI N. 1753-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI GIANNANTONIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 febbraio 1973 *(Stampato n. 612)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GASPARI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 febbraio 1973

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964

Presentata alla Presidenza il 20 luglio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si tratta di un'altra Convenzione che è urgente ratificare anzitutto perché è trascorso circa un decennio dalla data della sua adozione. Il Senato ne ha approvato il relativo disegno di legge il 23 febbraio 1973.

La farmacopea europea, che si colloca nel quadro delle attività del Consiglio di Europa nel campo sociale e della sanità pubblica, è scaturita dalla necessità di rendere uniformi le varie norme nazionali riguardanti la fabbricazione, la circolazione e la distribuzione dei medicinali in Europa, nonché le descrizioni dettagliate delle sostanze medicamentose ed i metodi di controllo. Il lavoro svolto in questi anni dalla apposita commissione della farmacopea (alla cui presidenza si è distinto il direttore superiore dell'istituto di sanità del nostro Paese) non solo è stato proficuo per le numerose monografie già realizzate, ma per la collaborazione più concreta offerta alla Comunità economica europea nel suo compito impellente di assicurare anche la libera circolazione delle sostanze farmaceutiche. Tutto ciò è stato reso possibile dalla clausola dell'articolo 17 della Convenzione riguardante appunto la sua applicazione « a titolo provvisorio » fin dal momento della firma « al fine di evitare ogni ritardo nell'attuazione ».

Ogni convenzione europea che entra in esecuzione rappresenta sempre un passo avanti sulla via laboriosa della unificazione europea: per questo non dobbiamo rimanere bloccati dalle eventuali perplessità che possono nascere dalla spinosa materia dei medicinali per alcuni punti dolenti.

Del resto vi sono sufficienti motivi di tranquillità sia nel fatto che le decisioni sono passate attraverso il vaglio del Comitato di sanità pubblica del Consiglio di Europa costituito dalle rappresentanze delle amministrazioni sanitarie dei singoli paesi, sia nel fatto che l'interesse delle popolazioni dei paesi aderenti è stato garantito sul piano giuridico attraverso la prevista procedura di recepimento delle norme nelle farmacopee nazionali.

Infine la ratifica della convenzione vale a togliere l'ostacolo formale all'adesione di altri paesi che già ne hanno manifestato la volontà.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dei fondi del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1973.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.